

SCHEMA DI FIDEIUSSIONE ASSICURATIVA O BANCARIA PRESTATO IN FORMA COLLETTIVA DAI RIVENDITORI DI VALORI BOLLATI PER SVOLGERE IL SERVIZIO REGOLATO DALLA CONVENZIONE SULLA RISCOSSIONE IN VIA TELEMATICA DELL'IMPOSTA DI BOLLO, DEL CONTRIBUTO UNIFICATO E DI ALTRI TRIBUTI MEDIANTE RILASCIO DI CONTRASSEGNO SOSTITUTIVO

PREMESSO

- che l’Agenzia delle Entrate (in seguito denominata “beneficiario”) affida la riscossione:
 - dell’imposta di bollo mediante rilascio, con modalità telematiche, di un apposito contrassegno che sostituisce, a tutti gli effetti, le marche da bollo, in base a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, n. 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
 - della tassa di concessione governativa, nei casi in cui ne è previsto il pagamento mediante marche, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7;
 - del contributo unificato per le spese di giustizia e del contributo unificato per le spese della giustizia tributaria ai sensi degli artt. 191 et segg. del DPR 115/2002;
 - del contributo amministrativo per il rilascio del passaporto;
 - delle tasse ipotecarie e i diritti speciali previsti dall’art. 2 comma 1 lett. h e i del D.Lgs n. 237 del 1997;
 - di tutte le altre imposte e diritti da assolversi, anche a seguito di nuove disposizioni normative, mediante marca da bollo.
- che, ai sensi della convenzione che regola i rapporti tra l’Agenzia delle Entrate e il rivenditore di valori bollati (di seguito denominato “rivenditore”), questi è tenuto a presentare una fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla gestione del servizio;
- che l’importo della fideiussione è stabilito autonomamente dal rivenditore, in misura pari al valore delle prevedibili riscossioni medie mensili;
- che tale fideiussione può essere presentata anche in forma collettiva, attraverso enti o associazioni che sottoscrivono la polizza fideiussoria nell’interesse dei propri soci;
- che la fideiussione collettiva deve porre in garanzia i rivenditori per un massimale individuale come sopra individuato e nei limiti di un massimale collettivo, calcolato sommando i massimali individuali di tutti i rivenditori garantiti e dividendo tale somma per 20, se il loro numero è superiore o uguale a 1000, e per 10 se il loro numero è inferiore a 1000 ma superiore o uguale a 100;
- che(in seguito denominata “contraente”) intende costituire collettivamente la cauzione dovuta dai propri associati a mezzo fideiussione;

La Banca (oppure la società di assicurazioni)(di seguito denominato “fideiussore”), con sede in, codice fiscale si costituisce fideiussore a favore dell’Agenzia delle Entrate nell’interesse dei rivenditori in allegato, alle condizioni in seguito indicate.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Limite della garanzia e soggetti garantiti. La fideiussione è prestata per per tutte le somme dovute dai rivenditori indicati in allegato, nei limiti del massimale individuale riportato nello stesso allegato, in dipendenza dello svolgimento del servizio regolato dalla convenzione in premessa.

La garanzia è prestata con la presente polizza sino alla concorrenza di un importo massimo garantito di euro

La presente fideiussione è valida per tutte le obbligazioni il cui presupposto è sorto fino al

Essa può essere rinnovata di anno in anno, con scadenza al, mediante emissione, nel rispetto delle formalità di cui al successivo articolo 6, di una appendice nella quale sono riportati gli estremi dei rivenditori per i quali la fideiussione si intende prestata, il limite individuale e il limite collettivo della garanzia.

Il contraente può, durante il periodo di validità della presente polizza, chiedere l'inserimento in copertura fideiussoria di altri rivenditori. In questo caso il massimale collettivo aumenta automaticamente in base agli importi dei massimali individuali dei nuovi rivenditori inseriti. La richiesta è fatta tramite comunicazione del contraente al fideiussore, che ne dà riscontro al beneficiario.

Art. 2 - Pagamento del risarcimento. Al fine di avvalersi della fideiussione, il beneficiario deve provvedere, entro centoventi giorni dal verificarsi del mancato addebito previsto dall'articolo 7, comma 2 della convenzione, all'escussione della garanzia mediante richiesta di pagamento inviata, tramite raccomandata a/r o pec, al fideiussore e per conoscenza al contraente e al rivenditore.

Prima di escutere la fideiussione il beneficiario deve procedere alla messa in mora del rivenditore, intimandogli il pagamento entro un termine non inferiore a cinque giorni. L'intimazione di pagamento e la costituzione in mora devono essere trasmessi anche al fideiussore e al contraente tramite raccomandata a/r o pec.

Il pagamento della somma dovuta e degli interessi, nei limiti del massimale individuale e del massimale collettivo complessivamente calcolato, dovrà essere effettuato entro trenta giorni, alla ricezione di semplice richiesta e con rinuncia ad ogni eccezione ed in particolare alla preventiva escussione del contraente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile.

Art. 3 - Premi, spese, imposte e oneri vari. Il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non può essere opposto al beneficiario, nei confronti del quale non può essere ripetuto alcunché per imposte, spese ed altri eventuali oneri dipendenti dalla polizza.

Art. 4 - Liberazione. Il contraente, per essere liberato dall'obbligo del pagamento dei premi, deve consegnare al fideiussore l'originale di polizza restituito dal beneficiario con annotazione di svincolo, oppure una dichiarazione del beneficiario che liberi il fideiussore da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che tale dichiarazione non avrà, in ogni caso, effetto retroattivo.

Art. 5 - Forma delle comunicazioni - Foro competente. Tutte le comunicazioni o notifiche relative alla presente polizza, comprese le richieste di pagamento, dovranno essere fatte al seguente indirizzo..... In caso di controversia è esclusivamente competente il Foro di Roma.

Art. 6 - Sottoscrizione. La presente polizza è sottoscritta dal contraente e dal fideiussore ed è autenticata da un notaio.